

## II

### Cancellazione della società e rapporti pendenti

SOMMARIO: SEZIONE I. *Rapporti passivi*. – 1. La cancellazione dal registro delle imprese non cancella i debiti della società estinta. – 2. La responsabilità dei liquidatori. – 3. La responsabilità degli ex soci. – 4. Le ricadute sullo svolgimento del processo. – 5. La tesi della necessaria chiusura del processo. Profili critici. – 6. La tesi della successione *sui generis* nel processo degli ex soci con applicazione dell'art. 110 c.p.c. Profili critici. – 7. Le tesi della continuazione del processo da o nei confronti della società. L'ultrattività del mandato alle liti. Profili critici. – 8. La successione a titolo particolare degli ex soci senza interruzione del processo. – 9. Con riferimento alle società di persone. – 10. L'utilizzabilità nei confronti degli ex soci del titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società cancellata. – SEZIONE II. *Rapporti attivi*. – 11. La sorte dei crediti della società estinta. Il problema delle sopravvivenze e delle sopravvenienze attive. Le ricadute sullo svolgimento del processo. – 12. La tesi della rinuncia alle c.d. "mere pretese" e ai "crediti illiquidi, ancorché azionati o azionabili". La contitolarietà o comunione in capo agli ex soci dei diritti e dei beni sopravvenuti alla cancellazione. Profili critici. – 13. La tesi della cancellazione della cancellazione. Profili critici. – 14. La tesi della riapertura della liquidazione. Profili critici. – 15. La tesi della gestione del patrimonio attivo. L'assimilazione all'istituto dell'eredità giacente. – 16. La tesi della cancellazione come modificazione statutaria delle regole di imputazione del risultato. La presenza di sopravvenienze attive come causa di nullità (di diritto societario) della cancellazione.

#### Sezione I

##### Rapporti passivi

1. *La cancellazione dal registro delle imprese non cancella i debiti della società estinta.* L'art. 2495, 2° comma, c.c. si occupa soltanto dei c.d.

“residui” passivi, vale a dire dei debiti della società che residuino dopo la cancellazione, in quanto non considerati nella liquidazione, scientemente o colpevolmente.

La norma esprime un principio fondamentale: l'estinzione della società conseguente alla cancellazione non determina l'automatica estinzione delle obbligazioni che ad essa facevano capo non ancora soddisfatte, poiché ai creditori sociali è consentito far valere le proprie pretese nei confronti di altri soggetti. Nel salvaguardare l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche attraverso una chiara individuazione del momento terminativo dell'ente, essa assicura la tutela dei creditori sociali a fronte di una “modificazione” unilaterale della integrità soggettiva del debitore<sup>1</sup>.

L'importanza di questo principio è messa in luce dalle Sezioni Unite della Cassazione<sup>2</sup>, là dove mirabilmente osservano che l'estinzione della società non determina “la sparizione” dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché, altrimenti, «si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui», di “espropriare” il creditore del proprio diritto.

Se questo punto è pacifico, non altrettanto può dirsi con riferimento a quello relativo alla individuazione del titolo della responsabilità dei soggetti indicati dall'art. 2495, 2° comma, c.c. come possibili nuovi destinatari delle pretese creditorie.

2. *La responsabilità dei liquidatori.* Vi è una pressoché unanimità di vedute per ciò che riguarda i liquidatori, i quali rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale<sup>3</sup>, ove i creditori sociali insoddisfatti che agiscono nei loro confronti diano la prova che il mancato pagamento sia dipeso da loro “colpa”<sup>4</sup>. Non è sufficiente, dunque, dedurre che il credito non sia stato soddisfatto, ma occorre anche allegare e dimostrare il fatto costitutivo della negligenza

---

<sup>1</sup> Cfr. DALFINO, “Venir meno” della società, cit., 1231 s.

<sup>2</sup> V. Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070, cit.

<sup>3</sup> Nel senso che la responsabilità dei liquidatori di società di capitali ha natura di responsabilità aquiliana conseguente a fatto illecito, e dunque la relativa obbligazione non è di valuta, bensì di valore; pertanto, non essendo applicabile il 3° comma dell'art. 1182 c.c., bensì il 4° comma, il *forum destinatae solutionis*, ai sensi dell'art. 20, ult. parte, c.p.c., coincide con il domicilio del debitore, v. Cass. 10 novembre 2006, n. 24039.

<sup>4</sup> Per riferimenti relativi alla responsabilità extracontrattuale dei liquidatori, sia consentito rinviare a DALFINO, *Le Sezioni Unite e la cancellazione*, cit., 1013, nota 10.

dei liquidatori, oltre al nesso di causalità tra mancato pagamento e condotta colposa<sup>5</sup>.

Per quanto non espressamente previsto, si ritiene, inoltre, che i liquidatori rispondano anche (e a maggior ragione) a titolo di dolo<sup>6</sup>.

Con l'avvento del nuovo art. 2495, 2° comma, c.c. l'orientamento dominante formatosi nel vigore del vecchio art. 2456, 2° comma, c.c., secondo cui l'azione di responsabilità doveva considerarsi autonoma e concorrente rispetto a quella diretta contro la società (*olim* da considerarsi ancora in vita)<sup>7</sup>, è stato per forza di cose superato.

3. *La responsabilità degli ex soci.* Il dibattito sulla responsabilità degli ex soci si caratterizza per la varietà delle tesi sostenute.

Secondo alcuni, con l'estinzione dell'ente si estingue anche l'obbligazione societaria, sicché gli ex soci sono destinatari di una nuo-

---

<sup>5</sup> Trib. Roma 19 luglio 2011, in *Giur. merito*, 2013, 335, con nota di PLASMATI, *La responsabilità del liquidatore per la cancellazione della società prima della totale liquidazione dei debiti*; Trib. Torre Annunziata (ord.) 16 dicembre 2008, in *Dir. giur.*, 2009, 619 ss., con nota di VITALE, *Cancellazione di società di capitali, creditori sociali insoddisfatti e responsabilità dei liquidatori*; Trib. Milano 14 novembre 2007, in *Società*, 2009, 1045 ss., con nota di FERRARI, *Responsabilità del liquidatore di srl per omessa considerazione di un debito*.

Nel senso che per dimostrare la responsabilità del liquidatore il creditore ha l'onere di provare l'esistenza di una massa attiva nel bilancio finale di liquidazione sufficiente a soddisfare il credito, che sia stata invece distribuita ai soci, oppure l'imputabilità della mancanza di attivo, da destinarsi al pagamento dei debiti, alla condotta colposa o dolosa del liquidatore, v. Trib. Napoli 3 giugno 2004, in *Società*, 2005, 487, con nota di LAURETI, *Cancellazione dal registro delle imprese e responsabilità del liquidatore*. V. anche Trib. Roma 20 marzo 2000, in *Giur. it.*, 2001, 104; Trib. Roma 19 maggio 1995, in *Foro it.*, 1996, I, 2258.

<sup>6</sup> Cfr., anche per riferimenti, SANGIOVANNI, *Cancellazione delle società di capitali e responsabilità di soci e liquidatori*, in *Danno e resp.*, 2011, 1133 ss.

<sup>7</sup> Cass. 29 agosto 1987, n. 7139; Cass. 16 luglio 1979, n. 4132; Cass. 13 novembre 1979, n. 5897; Cass. 23 novembre 1978, n. 5489, in *Foro it.*, 1979, I, 1786, con nota di richiami. In dottrina, nello stesso senso, v. GALGANO, *Società di persone*, in Trattato diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1982, 330. Tale orientamento non era pacifico, tuttavia; infatti, nel senso che l'azione dei creditori contro i liquidatori avesse natura sussidiaria, v. Cass. 8 marzo 1972, n. 665, in *Foro it.*, 1972, I, 2024; Cass. 18 ottobre 1971, n. 2928; Cass. 14 ottobre 1963, n. 2747, in *Foro it.*, 1964, I, 590, con nota di richiami. In dottrina, v. FERRI, *La cancellazione della società dal registro delle imprese e l'art. 2456, 2° comma, c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 1975, II, 289.

va e autonoma azione da parte dei creditori sociali; secondo altri, agli ex soci si trasferisce la medesima obbligazione sorta in capo alla società.

Nell'ambito dei sostenitori della prima tesi, c'è chi qualifica la nuova azione come arricchimento senza causa, chi la inquadra come responsabilità per indebito oggettivo, chi la giustifica come forma di garanzia dei debiti della società.

Nell'ambito dei sostenitori della seconda, alcuni individuano gli ex soci come successori a titolo universale, altri come successori a titolo particolare, altri come successori *tout court*, altri ancora come successori *sui generis*.

4. *Le ricadute sullo svolgimento del processo.* Sul piano processuale, per comodità di sintesi è possibile suddividere le opinioni sinora espresse in tre gruppi, a seconda che esse sostengano, sia pure a vario titolo:

- a) la chiusura anticipata del processo;
- b) la continuazione del processo da o nei confronti degli ex soci;
- c) la continuazione del processo da o nei confronti della società.

Le principali questioni applicative riguardano, rispettivamente, le modalità di proposizione della nuova azione nei confronti degli ex soci, nonché le regole dello svolgimento del processo pendente a seguito del "venir meno" della società che è parte in causa, con specifico riferimento alla necessità o no che il processo si interrompa, alla legittimazione a continuarlo/proseguirlo, alla individuazione delle "giuste parti" in sede di impugnazione, alla validità della procura alle liti già conferita alla società.

5. *La tesi della necessaria chiusura del processo. Profili critici.* A) In base ad una prima tesi, espressa dalla Corte d'appello di Milano<sup>8</sup>, qualora l'ente si estingua in corso di causa a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, il processo, tanto in primo grado

---

<sup>8</sup> App. Milano (ord.) 18 aprile 2012, in *Foro it.*, 2012, I, 3088, con nota di LONGO, *Nuove incertezze giurisprudenziali sulle conseguenze della cancellazione della società dal registro delle imprese, in attesa di una decisione delle Sezioni Unite o della corte costituzionale*; in *Riv. dir. soc.*, 2012, 530, con nota di TEDIOLI, *Le irragionevoli conseguenze processuali derivanti dall'equiparazione tra la cancellazione dal registro delle imprese di una società e la sua estinzione portano al rilievo di incostituzionalità dell'art. 2495 c.c.*, e in *Giur. it.*, 2013, 382, con nota di WEIGMANN.

quanto in fase di impugnazione, non può proseguire, dal momento non è possibile individuare un successore a ciò legittimato.

Nel caso di specie, la società in accomandita semplice, attrice in primo grado e appellata, si era estinta prima della proposizione dell'appello. Secondo la Corte di merito, per un verso, l'avvenuta notifica dell'appello alla società avrebbe dovuto considerarsi inesistente «per inesistenza del soggetto notificando», in quanto estinto; per un altro, la notifica dell'appello alla liquidatrice della società avrebbe dovuto ritenersi inammissibile, essendo la sua responsabilità basata su diversi presupposti (v. *supra* § 2), il che avrebbe implicato la proposizione di una domanda nuova in appello. Peraltro, non disponendo alcunché l'art. 2495 c.c. con riguardo alle liti pendenti, non potendo ricondursi «la legittimazione passiva del socio illimitatamente responsabile (di una s.a.s.) [...] a un fenomeno di successione universale *in locum et ius* della società estinta [...]» e non potendo neppure ipotizzarsi «un fenomeno successorio di tipo "necessario"», non avrebbero potuto applicarsi né l'art. 110 né l'art. 111 c.p.c.

In mancanza di altre opzioni interpretative, la Corte aveva prospettato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c., con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui essi non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato.

In particolare, la violazione dell'art. 3 Cost. asseritamente derivava dalla irragionevole disparità di trattamento nella gestione delle cause tra persone fisiche e persone giuridiche, potendo il rapporto processuale instauratosi con le prime proseguire nei confronti degli eredi, mentre per le seconde, a fronte del novellato art. 2495 c.c., dovendosi estinguere senza la possibilità dell'esame dei crediti fatti valere. La violazione dell'art. 24 Cost. era stata ricondotta alla facoltà, riconosciuta dalla disciplina censurata, di una parte di sottrarsi ai propri obblighi con un semplice atto formale di cancellazione dal registro delle imprese, impedendosi alla parte soccombente di instaurare un valido rapporto processuale d'impugnazione. La violazione dell'art. 111 Cost. era stata individuata nella imposizione *ex lege* ad una parte processuale di provvedere alla instaurazione di un nuovo giudizio, ripercorrendo gradi già esauriti, con un indubbio dispendio di energie nella rivalutazione di fatti già in precedenza vagliati e con l'ulteriore conseguenza dell'inevitabile protrarsi della durata del processo.

Tali censure sono state respinte dalla Corte costituzionale con declaratoria di manifesta inammissibilità<sup>9</sup>.

Esclusa qualsiasi interpretazione tale da comportare un sostanziale ritorno al passato (vale a dire, all'orientamento dominante nel vigore della disciplina anteriore alla riforma del 2003), la Corte ha comunque censurato i dubbi di legittimità prospettati dal giudice *a quo*, non avendo questi sperimentato la possibilità di dare alle norme impugnate un significato se possibile diverso, tale da renderle compatibili con gli evocati parametri costituzionali, in ossequio al principio secondo cui una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione. Infatti, «non solo l'ipotizzabilità, bensì la concreta praticabilità di una diversa interpretazione (nello stesso senso auspicato dalla rimettente) risulta essere operazione ermeneutica possibile, come confermato dalle sopravvenute pronunce con cui le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione (12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6071), hanno affrontato lo stesso *thema decidendum* oggetto del presente scrutinio, riguardante gli effetti della cancellazione della società di persone nei processi in corso nei quali essa è costituita, e la legittimazione degli ex soci di una società commerciale nel caso di attribuzione di beni riferiti a rapporto giuridico non esaurito nel momento della estinzione per cancellazione [...] la non adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente e la mancata esplorazione di diverse, pur praticabili, soluzioni ermeneutiche, al fine di far fronte al proposto dubbio di costituzionalità integrano omissioni tali da rendere manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale (ordinanze n. 304 e n. 102/2012), ridondando anche in termini di insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione (ordinanze n. 240 e n. 126/2012), e configurandosi, di fatto, quale improprio tentativo di ottenere un avallo interpretativo da parte della Corte (sentenza n. 21/2013)».

B) Una seconda tesi ritiene che l'art. 2495, 2° comma, c.c., nel disporre che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, al tempo stesso faccia derivare dal verificarsi dell'evento menomativo il sorgere di una nuova e diversa

---

<sup>9</sup>Corte cost. 17 luglio 2013, n. 198, in *Società*, 2014, 212, con commento di CECCHERINI, *Dopo la pronuncia della Corte costituzionale sulla cancellazione della società*.

azione esperibile, non nei confronti della società in quanto ormai cessata, bensì nei confronti dei soggetti (amministratori, liquidatori, soci) che a vario titolo «hanno fatto morire la società».

Dunque, nessuna successione si verificherebbe: non a titolo universale, dal momento che nessuno dei soggetti menzionati può considerarsi erede della società; non a titolo particolare, poiché non è possibile configurare una fattispecie traslativa di diritti e obblighi conseguente all'estinzione dell'ente<sup>10</sup>.

Ciò premesso, l'azione proponibile dai creditori deve considerarsi del tutto *nuova*. Il disposto normativo, secondo questa tesi, è “chiaro e netto” là dove stabilisce che la nuova “domanda” va proposta entro un anno dalla cancellazione presso l'ultima sede della società<sup>11</sup>.

Tra i corollari di questa tesi vi sarebbero:

- il venir meno della legittimazione della società estinta;
- la perdita di effetti della procura alle liti;
- l'inapplicabilità della disciplina dell'interruzione del processo «mancando ogni fenomeno successorio»;
- la giuridica inesistenza e improduttività di ogni effetto, «anche interruttivo e/o impeditivo di prescrizione e/o decadenze» di «tutti gli atti del processo, compresi quelli introduttivi del giudizio, ma anche, naturalmente quelli degli eventuali gravami»;

---

<sup>10</sup> Nel senso che non v'è successione, a titolo universale o particolare, nei debiti sociali poiché l'obbligazione degli ex soci ha un oggetto diverso da quella precedentemente gravante sulla società, essendo limitata nel *quantum* a ciò che gli stessi hanno ricevuto in sede di liquidazione, D'ALESSANDRO, *Cancellazione della società e sopravvivenze attive: opportunità e legittimità della riapertura della liquidazione*, in *Società*, 2008, 893.

<sup>11</sup> Cfr. GLENDI, *L'estinzione postliquidativa delle società cancellate dal registro delle imprese. Un problema senza fine?*, in *Corr. giur.*, 2013, 7 ss., spec. 10. Nello stesso senso, v. TEDIOLI, *Riflessi processuali della equiparazione tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 1227 ss., spec. 1243; ID., *Le irragionevoli conseguenze processuali*, cit., 542, nota 62.; ID., *Le Sezioni unite*, cit. Cfr. anche WEIGMANN, *La difficile estinzione delle società*, in *Giur. it.*, 2010, 1610 ss., nonché BIANCHI, *Società di capitali cancellata: tra successione e responsabilità tributaria dei soci*, in *Dir. prat. trib.*, 2015, 19 ss., che, nel sostenere la tesi secondo la quale quella dell'art. 2495, 2° comma, c.c. deve essere considerata quale specifica fattispecie di responsabilità da arricchimento senza causa disciplinata dagli art. 2041 e 2042 c.c., si preoccupa anche di coordinare tale disciplina con quella dell'art. 10 l. fall.

– la necessità di dichiarare la cessazione della materia del contendere».

*Profili critici.* Questo modo di ragionare non può essere condiviso, poiché finisce per rimettere alla mera volontà della società convenuta il potere di incidere sulle sorti del processo a scapito dell'altra parte.

Invece, quel principio fondamentale innanzi richiamato, in base al quale l'estinzione conseguente alla cancellazione non determina l'automatica estinzione delle obbligazioni che ad essa facevano capo non ancora soddisfatte, poiché ai creditori sociali è consentito far valere le proprie pretese nei confronti di altri soggetti, deve valere anche per il processo. Per quanto possibile, occorre evitare che all'estinzione della parte segua automaticamente quella del processo, soprattutto se l'estinzione dipende da un atto volontario di questa<sup>12</sup>.

A ben vedere, il 2° comma dell'art. 2495 c.c. non è affatto chiaro nel senso di collegare, in via di necessaria consequenzialità, l'estinzione della società a seguito della cancellazione e il sorgere di una azione nuova e diversa in capo ai creditori. Anzi, è estremamente ambiguo. Infatti, da un lato, stabilisce che i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i "loro" crediti, con ciò escludendo semmai, non dimostrando che dalla cancellazione sorga una nuova e diversa azione; dall'altro, lascia intendere che tali crediti possano essere fatti valere, immutati appunto, sia «nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione» sia «nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi», con ciò sovrapponendo due titoli di responsabilità (quello degli ex soci e quello dei liquidatori) che pacificamente sono invece diversi<sup>13</sup>.

Quanto, poi, all'ultimo periodo dell'art. 2495, 2° comma, c.c. («La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società»), si tratta di nor-

---

<sup>12</sup> DALFINO, "Venir meno" della società, cit., 1234; ID., *Le Sezioni Unite e gli effetti della cancellazione*, cit., 1012 ss. V. anche ZORZI, *Cancellazione ed estinzione della società tra problemi di diritto intertemporale, questioni di giurisdizione fallimentare, cessazione dell'impresa e fusione per incorporazione*, in *Giur. comm.*, 2011, II, 936; TARANTINO, *Le conseguenze processuali dell'estinzione per liquidazione volontaria di società di persone registrate*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 1195 ss.

<sup>13</sup> DALFINO, *op. loc. ult. cit.*



ma redatta non in funzione della sorte dei processi pendenti, bensì della proposizione di domande *ex novo*. In ogni caso, essa si limita a dettare un meccanismo teso ad agevolare – sia pure con molta superficialità, dal momento che individua il “luogo” di notificazione della domanda, ne «l’ultima sede della società», ma non specifica come procedere a tale notificazione – l’iniziativa dei creditori sociali nei confronti dei nuovi soggetti legittimati<sup>14</sup>.

Del tutto priva di pregio, inoltre, è l’affermazione secondo la quale non può esservi interruzione del processo perché non v’è, nella specie, un fenomeno successorio per cui possa trovare applicazione l’art. 110 c.p.c. Come innanzi detto, infatti, non sussiste una correlazione necessaria tra le due discipline. Con riguardo agli eventi estintivi della parte, soltanto la “morte” della persona fisica determina l’esigenza di una pausa del processo ai sensi degli art. 299 ss. c.p.c., non anche il «venir meno per altra causa» dell’ente collettivo. Insomma, la ragione per la quale a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese il processo non si deve interrompere non riposa sulla circostanza che non vi è successione universale *ex art. 110 c.p.c.*, ma sul fatto che l’evento estintivo, in quanto volontario (e in quanto, non a caso, non contemplato dall’art. 299 c.p.c.), non possiede idoneità interruttiva<sup>15</sup>.

Non si comprende, infine, come si possa riconoscere espressamente alla cancellazione volontaria la natura tendenzialmente elusiva delle ragioni creditorie e, allo stesso tempo, concludere che il processo, a seguito della cancellazione, debba chiudersi inesorabilmente, costringendo chi lo ha promosso a proporre una “nuova e diversa” azione (qualificabile come arricchimento senza causa ovvero, a seconda delle opinioni, ripetizione dell’indebitato), fermo restando, come viene detto, il venir meno di ogni effetto, «anche interruttivo e/o impeditivo di prescrizione e/o decadenze» di «tutti gli atti del processo, compresi quelli introduttivi del giudizio, ma anche, naturalmente quelli degli eventuali gravami».

6. *La tesi della successione sui generis nel processo degli ex soci con applicazione dell’art. 110 c.p.c. Profili critici.* La tesi della successione nel processo degli ex soci con conseguente applicazione dell’art. 110 c.p.c., è molto più ragionevole ed è stata accolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con il tritico di pronunce del 2013 innanzi menzionato.

---

<sup>14</sup> Cfr. DALFINO, *op. loc. ult. cit.*

<sup>15</sup> Cfr. DALFINO, *La successione tra enti*, cit., 219 ss.

La prima delle tre ordinanze di rimessione al primo presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite aveva sollevato la questione di massima di particolare importanza attinente agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese nei processi in corso, con particolare riferimento alla mancata notificazione o comunicazione in udienza da parte dei difensori, nel giudizio di merito, della perdita della capacità giuridica dell'ente<sup>16</sup>. La seconda aveva effettuato la rimessione con riferimento alla questione della sorte dei rapporti pendenti al momento dell'estinzione della società, ma trascurati nella liquidazione, nonché a quella della legittimazione processuale a farli valere in giudizio<sup>17</sup>. La terza aveva rimesso al primo presidente la questione degli effetti della cancellazione della società di persone sui giudizi aventi ad oggetto la pretesa di pagamento di indennità risarcitoria ai sensi della l. n. 89/2001<sup>18</sup>.

La ragionevolezza di questa tesi sta nel fatto che essa, per un verso, sostiene che l'estinzione della società non determina l'estinzione ("la sparizione") dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché, altrimenti, «si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui», di "espropriare" il creditore del proprio diritto; per un altro, si preoccupa di individuare un soggetto nei cui confronti il processo possa proseguire a seguito della cancellazione della società in corso di causa.

In particolare, la Corte ha enunciato due principi di diritto.

Il primo, per la parte che qui ora interessa:

«Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali [...]».

Dunque, un fenomeno successorio sì, ma *sui generis* che, come si

---

<sup>16</sup> Cass. 18 giugno 2012, n. 9943, in *Foro it.*, 2012, I, 3059, con nota di D. LONGO, *Nuove incertezze*, cit.; e in *Corr. giur.*, 2012, 1185, con nota di T. DOLDI, *Cancellazione di società dal registro delle imprese e impugnazioni civili: la parola alle Sezioni Unite e alla Consulta (con una proposta di "immortalità relativa" ad effetti meramente processuali)*.

<sup>17</sup> Cass. 10 agosto 2012, n. 14390.

<sup>18</sup> Cass. 28 settembre 2012, n. 16606.

legge in motivazione, non arreca alcun ingiustificato pregiudizio «alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare».

Peraltro, contrariamente alla tesi che limita il meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, costituendo questa una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei loro confronti l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società, la tesi in parola sostiene che:

– i soci sono sempre «destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche, come si dirà, a fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno»<sup>19</sup>;

– «Il successore che risponde solo *intra vires* dei debiti trasmessi non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo».

La conseguenza sul piano processuale di questa impostazione è l'applicazione dell'art. 110 c.p.c., dovendosi inquadrare l'estinzione dell'ente nell'ipotesi di «venir meno della parte per altra causa», non dell'art. 111 c.p.c., «per la decisiva ragione che il fenomeno successorio [...] non è in alcun modo riconducibile ad un trasferi-

---

<sup>19</sup> Invece, nel senso che il socio di una società di capitali, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, succede a questa nel processo a norma dell'art. 110 c.p.c. solo se abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, secondo quanto dispone l'art. 2495, 2° comma, c.c., posto che egli non è successore in quanto tale, ma lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota, v. Cass. 16 maggio 2012, n. 7676, in *Fisco I*, 2012, 3771. Cfr. anche Cass. 9 novembre 2012, n. 19453, in *Società*, 2013, 81.

mento tra vivi, o ad un trasferimento *mortis causa* a titolo particolare che postuli al tempo stesso l'esistenza di un diverso successore universale». Il ricorso allo schema successorio dell'art. 110 c.p.c., insomma, serve esclusivamente ad assicurare un supporto tecnico ed una base normativa per giustificare la perseguibilità/riassumibilità del processo ed escludere la sua chiusura in rito.

Inoltre, venendo al secondo principio di diritto, la cancellazione (volontaria) della società:

– «[...] impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio»; infatti, se il soggetto non esiste più non ha alcuna capacità giuridica, né processuale, né alcuna legittimazione ad agire o a contraddire, né l'hanno i suoi ex rappresentanti legali;

– intervenuta essa «[...] in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 ss. c.p.c., con possibile successiva prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci»; posizione questa, in linea con quella sostenuta dalla dottrina prevalente, che già prima dell'arresto del 2010 delle Sezioni Unite, sosteneva la natura costitutiva della cancellazione, ma innovativa rispetto a quella consolidata in giurisprudenza che, invece, non attribuiva all'evento alcuna rilevanza in senso interruttivo, considerando al contrario la società ancora in vita, nonostante la cancellazione, sino all'avvenuto esaurimento dei rapporti pendenti;

– «Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta»; nel passaggio da un grado di giudizio all'altro, le Sezioni Unite confermano il principio già da qualche tempo enunciato circa la necessità di tenere in considerazione soltanto le "giuste parti" del processo, vale a dire i soggetti attualmente legittimati<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> V. Cass. 20 settembre 2011, n. 19122, in *Foro it.*, 2012, I, 2108, con nota di DAMIANI, *In tema di effetti prodotti dagli eventi interruttivi mai dichiarati sulla notifica dell'impugnazione, della sentenza e del precetto*; Cass. 11 marzo 2011, n. 5883, e Cass. 7 gennaio 2011, n. 259, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 801, con nota di DAMIANI, *Riflessioni in tema d'impugnazione proposta nei confronti della parte deceduta* (quest'ultima anche in *Foro it.*, 2011, I, 2808, con nota

---

redazionale di D'AMBROSIO e osservazioni di CAPONI); Cass., sez. un., 16 dicembre 2009, n. 26279, *id.*, 2010, I, 56, con osservazioni di CAPONI; Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15783, *id.*, 2006, I, 131, con note di RUGGIERI, *Eventi interruttivi del processo e notificazione di atti di impugnazione alle parti legittimate; l'attesa svolta delle Sezioni Unite*, e CAPONI, *In tema di autonomia e certezza nella disciplina del processo civile*. Cfr. anche Cass. 10 maggio 2013, n. 11136, e Cass. 28 maggio 2013, n. 13276.

In precedenza, Cass., sez. un., 19 dicembre 1996, n. 11394, in *Foro it.*, 1997, I, 2544, con nota di CAPONI, smentendo un precedente storico orientamento (risalente a Cass., sez. un., 21 febbraio 1984, nn. 1228, 1229, 1230, *id.*, 1984, I, 664, con nota di PROTO PISANI, *Un intervento parziale delle Sezioni Unite sulle conseguenze della morte non dichiarata della parte costituita mediante il procuratore*; in *Giusto proc. civ.*, 1985, I, 169, con nota di FINOCCHIARO, *L'intervento delle Sezioni Unite non dissipa le ombre sugli effetti, dopo la chiusura della discussione, degli eventi menomativi o esclusivi della capacità della parte verificatisi in precedenza e non comunicati né notificati dal suo procuratore*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, 144, con nota di MICCOLIS, *Morte della parte – Mancata notificazione*; in *Giur. it.*, 1985, I, 1, 39, con nota di MONTANARI, *Rilievi critici intorno ad uno schema di sistemazione globale dell'incidenza degli eventi ex art. 299 c.p.c.*) aveva affermato che in caso di morte della parte, avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, questa va instaurata e deve svolgersi da e contro i soggetti che siano parti sostanziali attualmente interessate alla controversia ed al processo; ove ciò non avvenga – in quanto l'appello sia proposto nei confronti della parte deceduta, dopo che il procuratore di questa abbia notificato la sentenza di primo grado senza specificare se a nome degli eredi della predetta parte e, comunque, senza fornire indicazioni idonee a consentire alla controparte di proporre appello contro di essi – si verifica una nullità dell'impugnazione che è suscettibile di sanatoria (con effetto, nell'ipotesi, esclusivamente *ex nunc*, a norma dell'art. 164 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica di cui alla l. n. 353/1990, trattandosi di causa pendente al 30 aprile 1995) in virtù della costituzione degli eredi, ove questa avvenga quando ancora non sia maturato il termine annuale d'impugnazione (operante, nella specie, in quanto la descritta notificazione della sentenza impugnata non era idonea a far decorrere il termine "breve"); è, invece, inammissibile il ricorso per cassazione che, nell'indicata ipotesi, venga indirizzato nei confronti della parte deceduta, in quanto diretto contro persona diversa da quelle (gli eredi di detta parte) che hanno partecipato al giudizio di appello, senza che assuma rilievo che nell'intestazione della sentenza d'appello continui a figurare, per mero errore materiale, l'indicazione della parte defunta.

Nel senso che la più recente interpretazione giurisprudenziale, che ha portato ad affermare che l'atto di impugnazione della sentenza, in caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, in-

*Profili critici.* Questa soluzione, per quanto apprezzabile nelle premesse, non persuade pienamente nelle conclusioni.

Non si vuole certamente assoggettare a critica la sensibilità dimostrata dalla Corte rispetto ai valori in gioco, che, al contrario, merita ampio apprezzamento. Come anche meritorio è lo sforzo diretto ad evitare l'equazione "venir meno dell'ente-venir meno del processo", non desumibile da alcuna o norma o principio processuale e ingiustificatamente pregiudizievole delle ragioni dei creditori sociali.

Tuttavia, non si può concordare con le Sezioni Unite né con riguardo alla disciplina regolante la fattispecie successiva individuata<sup>21</sup>, né con riguardo alla ravvisata idoneità interruttiva dell'evento<sup>22</sup>.

In primo luogo, la lettera dell'art. 2495, 2° comma, c.c. è chiara nel limitare la legittimazione degli ex soci alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Se ne può inferire non l'esistenza di un trasferimento globale, ma, semmai, particolare, cioè circoscritto. Tutt'al più, in relazione alle società di persone, è configurabile un'ipotesi di concentrazione della situazione soggettiva in capo a soggetti che, per legge e *manente societate*, sono chiamati a rispondere illimitatamente e solidalmente.

---

dipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, seppur incolpevole, da parte del soccombente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 291 c.p.c. allorché l'impugnazione sia stata, invece, proposta nei confronti del defunto, non costituisce un'ipotesi di cosiddetto *overruling*, ovvero di radicale mutamento di un consolidato orientamento ad opera del giudice della nomofilachia, al quale si debba negare efficacia retroattiva, in modo da non travolgere gli atti processuali già compiuti alla luce della soluzione poi ribaltata, avendo detta interpretazione, in realtà, composto un contrasto di opposti indirizzi di giurisprudenza, tale da non giustificare l'affidamento della parte impugnante sulla legittimità della notifica precedentemente eseguita alla controparte non più in vita, v. Cass. 21 marzo 2013, n. 7140, in *Foro it.*, 2013, I, 2186 ss., con nota di GIRARDI, *In tema di notificazione dell'impugnazione alla parte defunta, tra «pendolarismo» e overruling giurisprudenziale*.

Per un approfondimento di questi aspetti, v. GHIRGA, *Interruzione del processo*, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di Chiarloni, Bologna, 2014, sub art. 300, 162 ss.

<sup>21</sup> Sotto un profilo diverso da quelli prospettati nel testo, si muove la critica di BIANCHI, *Società di capitali cancellata*, cit., 11 s., secondo il quale la tutela dei creditori è garantita non sul piano processuale, bensì su quello sostanziale.

<sup>22</sup> Cfr. DALFINO, *"Venir meno" della società*, cit., 1237.

La Corte è consapevole e riconosce espressamente che non di successione universale in senso proprio si tratta e, ciononostante, fa ricorso allo schema dell'art. 110 c.p.c. (invece che a quello dell'art. 111 c.p.c.). L'esigenza è quella di individuare un legittimo contraddittore, anche se questo, in ipotesi, non ha alcuna legittimazione sul piano sostanziale, come nel caso dell'ex socio che non abbia ricevuto alcunché in sede di liquidazione. Eppure, la norma invocata contempla tra i propri elementi costitutivi tanto il "venir meno" della parte, quanto la successione universale (che qui, come detto, non si verifica), mentre sono eccezionali i casi e non altrimenti plausibilmente disciplinabili nei quali lo schema della "successione del processo" può essere applicato pur in mancanza di uno di quegli elementi<sup>23</sup>.

La replica che la Corte propone si muove sul piano dell'interesse ad agire del creditore-attore: se gli ex soci non hanno percepito nulla in sede di liquidazione, il creditore sociale non avrebbe ... interesse ad agire (*rectius*: proseguire) nei loro confronti e, ove lo facesse, si esporrebbe, appunto, alla eccezione di ... difetto di interesse ad agire.

È evidente che le cose non possono stare in questi termini. L'indagine circa la sussistenza della clausola di cui all'art. 100 c.p.c., infatti, si risolve in una valutazione di attualità e concretezza dell'interesse a promuovere l'azione (o a proseguirla), non in una verifica della fondatezza del merito della stessa; nell'ipotesi prospettata, invece, l'eventuale prosecuzione del giudizio nei confronti degli ex soci sfocerebbe in una pronuncia di rigetto nel merito, per infondatezza, appunto, della domanda<sup>24</sup>, perché proseguita nei confronti di soggetti che, non avendo percepito alcunché dalla liquidazione della società cancellata, non possono essere ritenuti successori della stessa.

Senza considerare che, ove i creditori scegliessero di non proseguire per non incorrere nella declaratoria (secondo la Corte) di difetto di interesse ad agire, si avrebbe l'amara conseguenza che le spese del processo ricadrebbero almeno in parte su di loro, mentre, se la società non si estinguesse, l'esito sarebbe eventualmente contrario<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Cfr. DALFINO, *La successione*, cit., 150 ss.

<sup>24</sup> Su queste condivisibili posizioni v. CONSOLO-GODIO, *Le Sezioni Unite sull'estinzione di società*, cit., 701.

<sup>25</sup> Secondo CONSOLO-GODIO, *op. ult. cit.*, 701, questo sacrificio «solo in

Dunque, appare contraddittorio, da un lato, inquadrare la fatti-

---

parte potrebbe essere temperato dal ricorso alla compensazione delle spese per “gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92, 2° comma, c.p.c. (qui la volontaria estinzione della controparte). Si tratterebbe infatti e pur sempre di compensazione mentre mai si potrebbe avere la condanna alle spese degli ex soci “vincitori”».

Questi autori ritengono più convincente riconoscere che gli ex soci «siano si succeduti alla società estinta, ma non anche incorsi in responsabilità patrimoniale». Ciò determinerebbe una situazione simile a quella che si verifica in caso di prosecuzione del processo nei confronti dell’erede che abbia accettato con beneficio di inventario, nel senso che «la sentenza accerterà (se il creditore-attore ne darà la prova) l’esistenza del suo credito (nell’ammontare vantato nei confronti della società debitrice), salva però la condanna degli ex soci *intra vires*», ferma restando la possibilità per il creditore rimasto insoddisfatto all’esito del processo di agire successivamente nei confronti degli ex soci a fronte di eventuali sopravvivenze o sopravvenienze attive.

Tale soluzione è certamente apprezzabile, poiché mossa dall’esigenza di contemperare i valori in gioco e soprattutto di ridurre al massimo grado il possibile pregiudizio per i creditori sociali. Tuttavia, cova nel suo grembo la causa stessa della sua incertezza. Il rinvio all’accettazione con beneficio di inventario, infatti, dovrebbe per coerenza comportare l’applicazione delle disposizioni dettate dal codice civile per quell’istituto, comprese quelle riguardanti le procedure concorsuali ivi previste (art. 499 e 507 c.c.) nel caso risulti più di un creditore sociale insoddisfatto, al contempo, però, con tutte le difficoltà derivanti dalla necessità di verificare in concreto la compatibilità delle disposizioni stesse, in quanto stabilite con riguardo alle persone fisiche, con un fenomeno che, invece, riguarda un ente collettivo. Del resto, di ciò dà atto la stessa dottrina che ha utilizzato questo parallelismo. E allora, quel rinvio sembra tutt’al più utile a rendere il senso della soluzione propugnata, giammai a colmare una lacuna dell’ordinamento.

Favorevole all’assimilazione della fattispecie alla accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è anche GABELLINI, *L’estinzione delle società: prime riflessioni sulle ricadute processuali conseguenti al revirement della Corte suprema*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2011, 335.

Osserva GUIZZI, *Le Sezioni Unite*, cit., 562, che l’adesione alla tesi della successione *sui generis* prospettata dalle Sezioni Unite realizza una «evidente asimmetria con la fattispecie» dell’eredità con beneficio di inventario, poiché con quella «si realizza una confusione tra beni e i diritti rinvenienti dalla, seppur “anomala”, successione alla società e i beni e i diritti personali dei soci», in questa «l’effetto è, invece, simmetrico, nel senso che le sopravvenienze attive che si riferissero al patrimonio del *de cuius* restano riservate ai creditori di questi e non si confondono nel patrimonio dell’erede». In senso critico, v. anche BIANCHI, *Società di capitali cancellata*, cit., 13.



specie in esame nell'ambito della disciplina dell'art. 110 c.p.c. e, dall'altro, ammettere chiaramente che si tratti di successione *sui generis*, connessa al diverso regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società. Delle due l'una: o si afferma che a seguito della cancellazione («venir meno della parte per altra causa»), la successione è universale e allora l'applicazione del 110 c.p.c. è coerente, oppure si ritiene che, per ciò che concerne i rapporti passivi, essa è limitata a quanto i soci (di società di capitali) abbiano riscosso a seguito della liquidazione.

In secondo luogo, a differenza di quanto avviene con riferimento agli enti pubblici – dove la previsione di una procedura di liquidazione non è indice sufficiente a stabilire se la successione che ne segue sia a titolo universale o particolare e dove, pertanto, il fenomeno successorio si attua in maniera diversa, a seconda che la legge o l'atto amministrativo, che hanno disposto la soppressione, abbiano stabilito o no il permanere delle finalità dell'ente soppresso ed il suo trasferimento ad altro ente, unitamente al complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo – con riferimento agli enti privati, successione a titolo universale e liquidazione costituiscono modi alternativi e incompatibili per risolvere i problemi aperti dall'estinzione della persona giuridica<sup>26</sup>.

In terzo luogo, nessun "significativo" indizio può essere tratto nel senso della successione universale dall'ultima parte dell'art. 2495, 2° comma, c.c., là dove stabilisce che i creditori sociali possono proporre la domanda nei confronti degli ex soci nell'ultima sede della società entro l'anno dalla cancellazione. Si tratta, invero, di un espediente simile a quello di cui all'art. 303, 2° comma, c.p.c. e ispirato alla medesima *ratio* di tutelare (come già detto, però, in maniera gravemente lacunosa) la parte opposta a quella che ha determinato l'evento. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che non preveda che la notifica avvenga "collettivamente e impersonalmente", l'art. 2495, 2° comma, c.c. è una norma che disciplina un fenomeno sostanziale, mentre quella contenuta nel codice di rito è una norma sull'interruzione del processo, non sulla successione. Peraltro, la volontarietà dell'evento in parola deve portare ad escludere l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 299 ss. c.p.c.<sup>27</sup>. L'estin-

---

<sup>26</sup> Cfr. COSTI, *Le sopravvenienze passive*, cit., 264 ss., nonché CARNELUTTI, *In tema di estinzione della società commerciale*, in *Foro it.*, 1940, IV, 25 ss. Più di recente, v. BIANCHI, *Società di capitali cancellata*, cit., 2 ss., 6 ss. In senso contrario, v. GABELLINI, *L'estinzione delle società*, cit., 333, nota 44.

<sup>27</sup> Cfr. DALFINO, "Venir meno" della società, cit., 1238.

zione della “persona giuridica” che dipenda da un atto di “volontà” della stessa, non può costituire evento interruttivo, a fronte della lettera e della *ratio* che presiede al meccanismo processuale predisposto dagli artt. 299 ss. c.p.c.; sicché, come già innanzi detto, è fuor di luogo interpretare l’art. 110 c.p.c., che contempla il “venir meno della parte”, in correlazione necessaria con la disciplina dell’interruzione.

In quarto luogo, la Corte, una volta affermata l’applicabilità degli artt. 299 ss. e 110 c.p.c., non chiarisce contro quale o quali dei possibili molteplici ex soci il processo possa proseguire e su quali basi possa essere espressa la scelta da parte dei creditori sociali, limitandosi a sostenere che è un problema di “interesse ad agire”. In realtà, avendo richiamato proprio la disciplina dell’interruzione del processo, essa avrebbe potuto far leva sull’operatività dell’art. 303, ultimo comma, c.p.c., che consente la notifica «collettivamente e impersonalmente» senza necessità, quindi, di individuazione nominativa dei contraddittori. Con tutte le perplessità del caso, perché è quanto meno dubitabile che simile meccanismo sia applicabile alla diversissima (rispetto alla successione universale) fattispecie dell’art. 2495, 2° comma, c.c. (ferma restando l’estraneità al caso in parola del litisconsorzio necessario processuale di tutti gli ex soci, figura che, secondo la giurisprudenza, ricorre, appunto, in presenza di un fenomeno successorio di tipo universale)<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Nel senso che, in tale evenienza, i soci subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all’ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, indipendentemente dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, v. Cass. 5 novembre 2014, n. 23574, che a sua volta richiama Cass., sez. un., n. 15295/2014 (che ha propugnato la tesi dell’ultrattività del mandato alle liti: v. *infra* § 7), ritenendola applicabile, però, agli eventi relativi alla persona fisica; Cass. 6 novembre 2013, n. 24955. V. anche Cass. 23 settembre 2016, n. 18630, che non fa alcuna menzione di Cass., sez. un., n. 15295/2014.

Cfr. CONSOLO-GODIO, *Le Sezioni Unite sull’estinzione di società*, cit., 703 s., secondo cui la soluzione potrebbe consistere nel riconoscere una sorta di *collective recovery*, individuando un unico rappresentante processuale per gli ex soci, quale *class representative*, «eventualmente sostituibile con un soggetto scelto dagli ex soci in una sorta di “assemblea postuma”», che abbia l’obbligo, in caso di accettazione dell’incarico, di prestare idonea fideiussione.

Per l’applicabilità dell’art. 110 c.p.c. a fronte di un fenomeno che si ritiene costituire un’ipotesi di successione universale, v. SANTAGADA, *Fusione e cancellazione di società e vicende del processo*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, 599

7. *Le tesi della continuazione del processo da o nei confronti della società. L'ultrattività del mandato alle liti. Profili critici.* Le perplessità sollevate dalle tesi innanzi passate in rassegna portano a considerare soluzione più appagante quella di lasciare che il processo prosegua nei confronti della società che ha proceduto volontariamente alla propria cancellazione. Su questo punto, tuttavia, occorre bene intendersi. La permanenza della società quale parte in causa contrasta con nettezza con l'effetto estintivo prodotto dalla cancellazione, sul quale effetto, come detto, più non si dubita. Dunque, o essa costituisce il frutto di una espressa deroga oppure la *perpetuatio legitimationis* non può corrispondere a una effettiva "sopravvivenza" né ad una "resurrezione".

7.1. Secondo una prima ricostruzione, l'azione che i creditori sociali possono proporre nei confronti (dei liquidatori e) degli ex soci a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, non può che essere "nuova". Sotto questo aspetto, la tesi presenta elementi di identità con quella innanzi confutata, che qualifica come (nuova) azione di ingiustificato arricchimento quella dei creditori sociali nei confronti degli ex soci e predica la necessità che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere nel processo di cui la società cancellata sia parte. Il suo ulteriore sviluppo e le sue conclusioni, però, sono ben diverse.

L'evento, si afferma, non è idoneo a interrompere il processo e non giustifica alcuna forma di successione. Tuttavia, nonostante l'estinzione, non viene meno la legittimazione "processuale" della società (se non per i futuri processi) e si può proseguire nei suoi confronti, nella persona del suo liquidatore, come se fosse ancora in vita.

Una soluzione questa, prospettata sulla falsariga dell'art. 10 l. fall., che consente di ritenere non estinta la società cancellata al fine della dichiarazione di fallimento, sia pure entro il limite di un anno dall'iscrizione della cancellazione, in virtù di una *fictionis iuris* che soltanto per gli enti collettivi è immaginabile. Ciò evita di essere costretti a evocare in giudizio gli ex soci, con tutti i disagi connessi a questa attività e allo stesso tempo non impedisce ai creditori sociali di "far valere" il proprio diritto in via autonoma contro uno o più soci e contro il liquidatore<sup>29</sup>.

---

ss.; SPERANZIN, *Recenti sentenze in tema di estinzione di società*, cit., 281 ss.; ID., *L'estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese*, in *Riv. soc.*, 2004, 514 ss.

<sup>29</sup> LONGO, *Gli effetti processuali della cancellazione*, cit., 932. Cfr. anche

*Profili critici.* Come anticipato, l'azione non è "nuova", non è diversa, è la stessa (nel senso della equiparazione ed estensione degli effetti: v. *infra* § 8). Gli ex soci sono successori a titolo particolare nel debito.

Inoltre, tale tesi non motiva adeguatamente a quale titolo il liquidatore possa ancora rappresentare la società se questa si è estinta e dunque se ogni potere rappresentativo è ormai venuto meno (né vi è alcuna assemblea sociale che possa provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante).

Non si vede poi perché la *fictio* non possa essere ripetuta quando si tratti di instaurare una nuova domanda, cioè indipendentemente dalla pendenza di un processo nei confronti della società (sulla falsariga, appunto, dell'art. 10 l. fall.).

Senza contare che, secondo questo ragionamento, il liquidatore sarebbe chiamato ad assumere ora la veste di rappresentante legale (abusivo?) della società (nei soli processi pendenti) ora quella di legittimato passivo nelle azioni risarcitorie di natura extracontrattuale promosse nei suoi confronti dai creditori sociali che intendano far valere la sua "colpa".

7.2. Una seconda tesi fa leva sul fatto che l'esistenza di una lite avente ad oggetto un rapporto sociale rappresenti la *probatio probata* del fatto che la liquidazione non si è chiusa e che la cancellazione sia avvenuta illegittimamente. Il giudice del processo pendente avrebbe il potere di rilevare *incidenter tantum* l'insussistenza dei requisiti per la cancellazione, disapplicando l'atto amministrativo di iscrizione della cancellazione ai sensi degli artt. 4 e 5 l. n. 2248/1865, all. E. Di conseguenza, non vi sarebbe alcuna necessità di interrompere il processo in corso, che proseguirebbe nei confronti della società illegittimamente cancellata<sup>30</sup>. La sopravvivenza della società non sarebbe affermata in via generale e indefinita in correlazione con la persistente esistenza di attività o passività, bensì in senso relativo, limitato cioè a quello specifico processo in cui l'illegittimità della cancellazione venga rilevata<sup>31</sup>.

---

LUISO, *Diritto processuale civile*<sup>6</sup>, I, Milano, 2011, 366 ss., nonché GHIRGA, *Interruzione del processo*, sub art. 299, cit., 96 s.

<sup>30</sup> Cfr. TEDOLDI, *Cancellazione di società dal registro delle imprese e impugnazioni civili: la parola alle Sezioni Unite e alla consulta (con una proposta di «immortalità relativa», ad effetti meramente processuali)*, in *Corr. giur.*, 2012, 1206, il quale proprio per questo parla di "immortalità relativa".

<sup>31</sup> Cfr. TEDOLDI, *op. ult. cit.*, 1206.